

SENATO DELLA REPUBBLICA - LEGISLATURA 16°

5ª Commissione permanente

Resoconto sommario n. 572 e 573 del 01/09/2011

GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2011

572ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro della giustizia Palma, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **AZZOLLINI** (PdL) comunica che il Governo ha fatto pervenire la relazione tecnica sull'emendamento X1.0.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri), relativo alla riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari.

In qualità di relatore, presenta quindi i subemendamenti X1.0.1000/12 e X1.0.1000/13 che recepiscono le indicazioni contenute nella predetta relazione.

Invita quindi i senatori che hanno presentato subemendamenti ad illustrarli.

Il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), dopo aver espresso la propria contrarietà per la ristrettezza dei tempi a disposizione per la presentazione di proposte di modifica dell'emendamento X1.0.1000, illustra i subemendamenti a sua firma. In particolare, il subemendamento X1.0.1000/1 prevede l'esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dagli accorpamenti conseguenti alla riorganizzazione degli uffici giudiziari e l'istituzione di un Tribunale interprovinciale con sede nella città di Cagliari. Il subemendamento X1.0.1000/5 prevede invece la soppressione della lettera c) dell'emendamento governativo, secondo la quale è possibile accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'accorpamento dei rispettivi tribunali. Il subemendamento X1.0.1000/6 dispone l'esclusione dagli accorpamenti previsti di talune sezioni distaccate di tribunali.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) illustra il subemendamento X1.0.1000/2, che mira a rafforzare alcuni criteri direttivi della delega, prevedendo che ai fini della riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio si debba tener conto di criteri indicativi della facilità con cui è possibile raggiungere le sedi giudiziarie da parte dei cittadini, dei dati relativi alle sopravvenienze civili e penali, nonché di una più equa distribuzione dei carichi di lavoro. Inoltre, il subemendamento intende eliminare la possibilità di accorpare le procure indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei tribunali poiché tale accorpamento rischia di indebolire il ruolo e la funzione delle procure della Repubblica. Sono infine previste disposizioni volte alla razionale distribuzione del territorio degli uffici del Giudice di pace.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) illustra i subemendamenti a sua firma. In particolare, il subemendamento X1.0.1000/3, per ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, richiede la valutazione della locale domanda di giurisdizione e della specializzazione delle competenze per materie omogenee. I subemendamenti X1.0.1000/4 e X1.0.1000/7 mirano a sopprimere rispettivamente la lettera c) e la lettera f) del comma 1 dell'emendamento governativo. Il subemendamento X1.0.1000/10 prevede che i pareri parlamentari siano resi sugli schemi di decreto legislativo entro il termine di 45 giorni.

I senatori **Massimo GARAVAGLIA** (LNP) e **VACCARI** (LNP) ritirano i subemendamenti X1.0.1000/8 e X1.0.1000/9 a loro firma.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) illustra il subemendamento X1.0.1000/14 che, alla lettera a) del comma 1 dell'emendamento governativo, intende sostituire le parole: "l'esistenza" con le seguenti: "la permanenza".

Il senatore **LUMIA** (PD) interviene incidentalmente per precisare alcuni contenuti del subemendamento X1.0.1000/2.

Tutti i restanti subemendamenti vengono dati per illustrati.

I senatori **LEGNINI** (PD) e **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) intervengono brevemente richiamando l'attenzione del relatore e dei rappresentanti del Governo sui contenuti delle proposte di modifica all'emendamento governativo e sostenendo la necessità di una riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio che conferisca un reale miglioramento di efficienza al sistema giudiziario senza recare pregiudizio allo svolgimento della stessa funzione giudiziaria.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sui subemendamenti presentati, nonché sull'emendamento governativo X1.0.1000.

Il presidente **AZZOLLINI** (PdL), relatore, invita al ritiro dei subemendamenti presentati, sui quali altrimenti esprime un parere contrario, ad eccezione dei subemendamenti X1.0.1000/12, X1.0.1000/13 e X1.0.1000/14, per i quali il proprio avviso è favorevole. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento X1.0.1000.

Il sottosegretario **CALIENDO** esprime parere conforme a quello del relatore, facendo presente che l'emendamento proposto dal Governo recepisce un dibattito ormai consolidato. Con particolare riferimento al possibile accorpamento di alcune procure, rileva che tale ipotesi potrà realizzarsi solo per esigenze di funzionalità ed in casi eccezionali e residuali senza pregiudicare la specializzazione in materie particolarmente complesse che talune procure possono nel tempo aver maturato.

La senatrice **FINOCCHIARO** (PD) osserva che il testo del Governo non tiene nel dovuto conto esigenze fondamentali nell'ambito del processo di riorganizzazione che intende avviare. Non è infatti chiaro sulla base di quale principio possano essere accorpate le procure ed andrebbe posta particolare attenzione alla salvaguardia delle procure specializzate in materie particolarmente complesse, non risultando la destinazione dei relativi uffici assistita da alcun criterio. Vistososi profili di incostituzionalità si pongono anche con riferimento alle modalità con cui si intende procedere alla razionalizzazione degli uffici del Giudice di pace.

Il senatore **BELISARIO** (IdV) ribadisce l'eccezionalità dei contenuti e delle procedure relative all'emendamento X1.0.1000, invitando relatore e rappresentante del Governo a rivedere la loro contrarietà pregiudiziale e sottolineando che non è nella riorganizzazione della giustizia che devono essere reperite le risorse per finanziare la manovra finanziaria.

Il senatore **PISTORIO** (Misto-MPA-AS) manifesta apprezzamento per il fatto che il decreto-legge si arricchisca di contenuti che ne migliorano la sostanza. Ritiene tuttavia che sia necessario prestare particolare attenzione al tema del possibile accorpamento delle procure e che sia importante definire puntualmente i criteri di delega per evitare l'insorgere di difficoltà attuative.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS) ritiene che la formula utilizzata nell'emendamento del Governo rappresenti un punto di equilibrio per la soluzione di un tema di vivo interesse dell'opinione pubblica. Nel corso della definizione degli schemi dei decreti attuativi si potrà tener conto anche del dibattito svolto oggi in Commissione. Preannuncia fin d'ora il voto favorevole sull'emendamento del Governo.

Il senatore **LEGNINI** (PD) ritiene che le disposizioni recate dall'emendamento governativo in ordine al mantenimento o all'accorpamento degli uffici del Giudice di pace debbano essere riconsiderate. È altresì necessario tener conto di criteri più puntuali ai fini dell'accorpamento delle sedi giudiziarie per non rischiare di incorrere in plateali ipotesi di delegata giustizia.

Il ministro **PALMA**, nel confermare il parere reso dal sottosegretario Caliendo, fa presente che i criteri per l'accorpamento degli uffici nascono da un'attenta valutazione dell'attuale geografia giudiziaria. Il criterio in base al quale ciascun distretto di Corte d'Appello debba comprendere non meno di tre tribunali con le relative procure è certamente limitativo del potere discrezionale del Ministro e non ubbidisce certo ad alcuna logica politica se non all'esigenza di realizzare un risparmio di spesa che sarà rivolto al sostenimento delle spese per la giustizia. Gli altri criteri della delega sono principalmente ispirati, sempre nell'ottica di rendere un servizio al Paese, ad esigenze di adattamento funzionale senza pregiudizio delle specializzazioni in materie particolarmente complesse che talune procure possono avere maturato. In accoglimento delle indicazioni emerse nel corso del dibattito propone una modifica dell'emendamento governativo che inserisce alla lettera *b*) del comma 1, dopo le parole: "bacino di utenza", le seguenti: ", anche con riguardo alla situazione infrastrutturale," (subemendamento X1.0.1000/15).

Il presidente **AZZOLLINI** (PdL), relatore, esprime avviso favorevole sul subemendamento X1.0.1000/15, al quale si conforma il ministro **PALMA**.

Il senatore **D'ALIA** (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) dichiara di non accogliere l'invito al ritiro dei subemendamenti da parte del relatore, sottolineando che la forzatura di inserire una delega legislativa in sede di conversione del decreto-legge recante la manovra finanziaria è aggravata dal

possibile pregiudizio di diritti costituzionalmente tutelati. Vi è poi l'ulteriore forzatura di conferire al Governo una delega sostanzialmente in bianco, poiché troppo generici e discrezionali sono i criteri della stessa delega legislativa. Non è chiaro, peraltro, quali possano essere le economie che si realizzano grazie all'accorpamento delle procure, risultando invece più certe le conseguenze negative derivanti dall'assegnazione di magistrati ad altri uffici in violazione del principio della inamovibilità dei magistrati. Profili di incostituzionalità si pongono anche in considerazione del mancato rispetto del principio del giudice naturale insito nella disposizione di cui alla lettera *o*) del comma 1 dell'emendamento governativo. Preannuncia infine il voto contrario sull'emendamento governativo, nel caso in cui venissero respinti i subemendamenti presentati dal suo Gruppo.

Si passa alla votazione dei subemendamenti presentati.

Il **PRESIDENTE** pone quindi ai voti il subemendamento X1.0.1000/1, che risulta respinto.

È quindi posto ai voti il subemendamento X1.0.1000/12, che risulta approvato.

Viene poi approvato, con apposita votazione, il subemendamento X1.0.1000/14.

Su richiesta del senatore **LUSI (PD)**, il **PRESIDENTE** avverte che si procederà alla votazione del subemendamento X1.0.1000/2 per parti separate.

È quindi posta ai voti e respinta la prima parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla modifica apportata alla lettera *a*) del comma 1 dell'emendamento governativo.

Posto ai voti il subemendamento X1.0.1000/15 risulta approvato.

All'esito del voto viene respinta la seconda parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla modifica apportata alla lettera *b*) del comma 1.

All'esito del voto risulta poi respinto il subemendamento X1.0.1000/3.

Con distinte votazioni è successivamente respinta la terza parte del subemendamento X1.0.1000/2 - che comprende le lettere *b-bis*), *b-ter*), le modifiche alle lettere *c*) e *i*), nonché la lettera *l-bis*).

In esito a successive distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti X1.0.1000/4, X1.0.1000/5, X1.0.1000/6, X1.0.1000/7.

Vengono poi respinte con separate votazioni la quarta parte del subemendamento X1.0.1000/2, relativa alla lettera *l-ter*), e la quinta parte del medesimo subemendamento, che sopprime le lettere da *n*) a *p*) del comma 1 e reca una modifica al comma 3.

Con successiva votazione è poi approvato il subemendamento X1.0.1000/13.

Con separate votazioni sono poi respinti i subemendamenti X1.0.1000/10 e X1.0.1000/11.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto in merito all'emendamento X1.0.1000, risultante dall'approvazione dei subemendamenti testè approvati.

Il senatore **LI GOTTI (IdV)** esprime il voto contrario del suo Gruppo in merito all'emendamento X1.0.1000 poiché, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, l'accorpamento e la conseguente soppressione di taluni uffici requirenti senza la concomitante revisione della distribuzione territoriale dei Tribunali, lungi dal rappresentare una mera opzione organizzativa, attiene deliberatamente ad una scelta di ordine esclusivamente politico, scelta peraltro suscettibile a suo giudizio di indebolire il controllo di legalità sul territorio. Nel contestare le argomentazioni testè rese dal senatore Caliendo, tiene a precisare come le funzioni requirenti siano in larga misura supplite mediante i distacchi territoriali. In tal senso, la soppressione di taluni uffici, sede di Procura, titolari del controllo di legalità sul territorio costituisce a suo avviso un ingiustificabile arretramento rispetto alle azioni di contrasto al crimine e alla delinquenza comune, in spregio peraltro delle esigenze di sicurezza sociale che hanno contraddistinto gli indirizzi di politica interna finora perseguiti da parte del Governo.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI (Pdl)**, come già avuto modo di osservare, ribadisce il suo orientamento che si oppone alla logica dell'accorpamento e milita, per converso, per una capillare presenza dello Stato in senso diffuso sul territorio. Ciò nonostante, rileva come il livello di qualità di vita del territorio nel suo rapporto con l'amministrazione della giustizia non può consentire il sopravvento delle esigenze di tipo localistico rispetto alle più ampie necessità di una razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio. Dichiarando pertanto di rimettersi alla valutazione del suo Gruppo di appartenenza.

Il senatore **Massimo GARAVAGLIA (LNP)**, nell'esprimere pieno apprezzamento per le linee direttrici della riforma, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ferma restando tuttavia l'esigenza che, ai fini di una revisione complessiva del sistema, siano definiti obiettivi criteri di razionalizzazione.

La senatrice **FINOCCHIARO (PD)**, pur condividendo l'esigenza unanimemente avvertita di addivenire ad una complessiva razionalizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, esprime preliminarmente un giudizio fortemente critico in merito alla lettera *c*) dell'emendamento X1.0.1000, concernente l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali. In particolare, rileva come tale disposizione non sia stata dettata dall'esigenza di corrispondere ad una volontà,

unanimemente emersa tra le forze politiche rappresentate in Parlamento, per la revisione complessiva delle circoscrizioni giudiziarie nella direzione di assicurare al meglio la risposta di giustizia, garantire l'efficienza della macchina giudiziaria, nonché conseguire risparmi di spesa da destinare al miglioramento dell'amministrazione della giustizia medesima. Per converso, sembra emergere la volontà di colpire solo gli uffici requirenti al fine preservare i campanilismi che pur si annidano anche nell'ambito della maggioranza riguardo alla geografia giudiziaria nel suo complesso. In tal senso, non si può a suo giudizio ritenere che la riorganizzazione di uffici titolari di funzioni altamente delicate, come le Procure, possa in qualche modo compensare quanto non si riesca parallelamente ad operare nella redistribuzione territoriale dei tribunali. Esprime pertanto il voto contrario sulla lettera c) di tale emendamento.

Inoltre, nonostante la sua parte politica - insieme alle forze politiche rappresentate nell'ambito del Terzo Polo - abbia attivamente introdotto il tema di una compiuta razionalizzazione del sistema anche con la presentazione di specifiche proposte in tal senso, non può che dichiarare l'astensione del suo Gruppo sulla restante parte dell'emendamento X1.0.1000.

Invita tuttavia a valutare l'opportunità che, in vista di una più attenta riflessione nel corso dell'esame in Assemblea, la maggioranza si renda disponibile ad accogliere la sostanza delle osservazioni formulate dalle opposizioni - tutte miranti a definire una riforma che possa finalmente assicurare una migliore organizzazione degli uffici giudiziari, nonché una più efficiente amministrazione della macchina della giustizia - nella prospettiva che possa registrarsi un voto unanime su un tema di tale rilevanza.

Il senatore **DE ANGELIS** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*), alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, dichiara il voto contrario del suo Gruppo. Esprime tuttavia l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea, possano realizzarsi aperture da parte della maggioranza, dichiarandosi fin da ora disponibile al confronto e ad una possibile revisione dell'orientamento negativo testé manifestato.

Il senatore **FLERES** (*CN-Io Sud-FS*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, dichiarandosi convinto che talvolta l'ottimo sia nemico del bene. Coglie quindi l'occasione per rilevare come la Commissione, con il pregevole contributo dei colleghi componenti della Commissione giustizia, abbia svolto un lavoro di straordinaria rilevanza. Pur ritenendo che non si tratti di una autentica rivoluzione del sistema, come da altri affermato, osserva come costituisca tuttavia un piccolo passo avanti nel senso della riforma di un settore molto delicato, che si trova ancora oggi a dover scontare i guasti recati da certe azioni di strumentalizzazione politica.

Su richiesta della senatrice **FINOCCHIARO** (*PD*), il **PRESIDENTE** pone quindi in votazione l'emendamento X1.0.1000 per parti separate.

La Commissione, all'esito di distinte votazioni, approva la disposizione di cui al comma 1, alla lettera c), e successivamente la rimanente parte dell'emendamento X1.0.1000, nella versione conseguente alle modifiche apportate con i subemendamenti precedentemente approvati.

Il **PRESIDENTE**, apprezzate le circostanze sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,55.

Il presidente **AZZOLLINI** (*PdL*), in qualità di relatore, presenta gli emendamenti 13.1000, 15.1000 e 16.1000, segnatamente vertenti in materia di incompatibilità con il mandato parlamentare, province e rappresentanza politica dei comuni. Si riserva infine di integrare tali proposte emendative con la relativa relazione tecnica.

Dopo brevi interventi incidentali dei senatori **DE ANGELIS** (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI*) e **MORANDO** (*PD*) in merito all'esigenza di fissare un termine a breve per la presentazione di subemendamenti alle proposte testé depositate, prende la parola il senatore **MASCITELLI** (*IdV*), il quale non ritiene sussistenti particolari ragioni di celerità, stante l'attesa degli ulteriori emendamenti di natura fiscale preannunciati dal relatore. A tal fine, ribadisce l'esigenza, più volte sottolineata nel corso del dibattito, di disporre di un allineamento temporale del termine per la presentazione di subemendamenti, allo scopo di consentire una riflessione organica su tutte le più significative proposte di modifica che la maggioranza intende sostenere.

A tale riguardo, nel ricordare l'impegno assunto dal relatore, anche alla luce della leale collaborazione con le forze politiche di opposizione, circa la presentazione delle ulteriori proposte emendative per le ore 15 di oggi, dichiara di non comprendere le ragioni di un modo di procedere a suo giudizio affastellato e privo di organicità. Nell'esprimere apprezzamento per la sensibilità dimostrata da alcuni esponenti della maggioranza in tal senso, osserva come la manovra debba essere compiutamente apprezzata nel suo insieme, affinché possa trarsi la logica complessiva che attiene al bilanciamento delle riforme strutturali, per un verso, con le disposizioni volte a conseguire risparmi di spesa, per altro verso. Ribadisce pertanto l'esigenza di fissare un unico termine per la

presentazione di proposte subemendative agli emendamenti testé depositati nonché a quelli di contenuto fiscale già preannunciati dal relatore.

Il senatore **FLERES** (CN-Io Sud-FS), pur rimettendosi al prudente apprezzamento della Presidenza, sottolinea tuttavia come, le tre proposte emendative testé avanzate dal relatore costituiscono altrettanti snodi fondamentali della manovra, in relazione ai quali, al di là delle questioni organizzative, si impone l'ineludibile esigenza di avviare una riflessione organica per la presentazione di proposte che tengano conto dei contributi finora emersi nel corso del dibattito.

Il senatore **MERCATALI** (PD) sottolinea l'esigenza di disporre di tempi congrui al fine di valutare possibili proposte subemendative, rimettendosi in tal senso al Presidente della Commissione affinché possa tenerne debitamente conto.

Il senatore **Nicola ROSSI** (Misto) rimarca la necessità di poter disporre di margini temporali sufficientemente ampi, poiché, ad un sommario esame, tali emendamenti appaiono del tutto innovativi rispetto ai contenuti propri della manovra economica in titolo.

Il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo:Apl-FLI), pur ritenendo condivisibile l'esigenza di fissare un unico termine per la presentazione di subemendamenti al complesso delle proposte emendative avanzate e preannunciate da parte del relatore, giudica tuttavia più lineare proseguire i lavori secondo la procedura finora intrapresa, ferma restando tuttavia l'esigenza che da parte del relatore sia dichiarata con certezza la tempistica che attiene alla presentazione degli altri emendamenti di natura fiscale.

Il senatore **PISTORIO** (Misto-MPA-AS) osserva come sia quanto mai utile per la Conferenza dei Capigruppo, che sarà convocata nel pomeriggio, disporre di un quadro complessivo circa l'andamento dei lavori in Commissione, ai fini della programmazione dell'esame della manovra economica in Assemblea.

Il **PRESIDENTE**, nel dichiarare di condividere alcune delle osservazioni sinora emerse, osserva incidentalmente come, nel complesso, il numero di proposte emendative si attesti nettamente al di sotto della media di emendamenti normalmente avanzati riguardo ad una ordinaria manovra finanziaria. Nel confermare l'impegno a depositare entro le ore 15 di quest'oggi gli altri emendamenti, ribadisce come la procedura sinora seguita non subirà modificazione di alcun genere. Fa quindi presente al senatore Pistorio che intende confermare l'impegno della Commissione a terminare i propri lavori nei limiti temporali che saranno definiti dalla Conferenza dei Capigruppo per l'inizio dell'esame in Assemblea, dichiarandosi sin da ora disponibile a convocare ulteriori sedute della Commissione rispetto a quelle già previste.

Alla luce di tali considerazioni, propone di fissare per le ore 16 il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative 13.1000, 15.1000 e 16.1000 testé depositate con l'intesa che alle ore 15 saranno altresì integrate le corrispondenti relazioni tecniche, nonché presentati gli ulteriori emendamenti di natura fiscale, provvisti della relazione tecnica di accompagnamento.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il **PRESIDENTE** avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 13,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2887

X1.O.1000/1

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

All'emendamento x1.O.1000/1, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutti i tribunali che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge non hanno sede nelle città capoluogo di provincia e contestualmente istituire tribunali provinciali in ogni città che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge è capoluogo di provincia, con competenza territoriale sull'intero territorio provinciale ad esclusione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), a Cagliari è istituito un tribunale interprovinciale, con competenza sulle province di Cagliari, di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano;

b-bis) nel termine indicato alla lettera a) è istituito, presso il tribunale di sorveglianza presente nella città sede di distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello l'ufficio di sorveglianza distrettuale, con competenza su tutto il territorio del distretto di corte di appello o della sezione distaccata e contestualmente sono soppressi tutti gli altri uffici di sorveglianza».

X1.O.1000/2

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA MONICA, LUSI, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, MERCATALI

All'emendamento x1.O.1000, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a) dopo le parole: «30 giugno 2011» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto nelle lettere di cui al presente comma per i tribunali che non hanno sede nei capoluoghi di provincia»;

al comma 1, lettera b) dopo le parole: «criminalità organizzata» inserire le seguenti: «della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata»;

dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze pro capite sia civili che penali totali, nonché per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica, rispetto al dato medio nazionale e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

b-ter) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a), b) e b-bis) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali.

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) ridefinire il rassetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto dell'accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo presso ciascun tribunale l'ufficio del pubblico ministero, con la possibilità che per garantire la specializzazione in materie particolarmente complesse e per tener conto della peculiare densità imprenditoriale e commerciale del territorio, un ufficio di procura possa svolgere funzioni requirenti per più tribunali».

Alla lettera i) dopo le parole: «le conseguenti modificazioni» inserire le seguenti: «nonché i necessari adeguamenti» ed aggiungere, alla fine, della lettera le seguenti parole: «sentite, per il personale amministrativo, le rappresentanze sindacali»;

dopo la lettera l) inserire la seguente:

«1-bis) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con il rassetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i settantacinquemila abitanti;

1-ter) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Sopprimere le lettere da n) a p).

Al comma 3, sostituire ove ricorrono le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni» e sopprimere le parole: «non vincolanti».

X1.O.1000/3

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

All'emendamento x1.0.1000, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutare altresì la domanda di giurisdizione e la specializzazione delle competenze per materie omogenee».

X1.0.1000/4

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

All'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente alla lettera a), sopprimere la seguente parola: «, c)».

X1.0.1000/5

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

All'emendamento x1.0.1000, al comma 1, sopprimere la lettera c).

X1.0.1000/6

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

All'emendamento x1.0.1000, al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) alla data dell' 1° gennaio 2012 tutte le sezioni distaccate dei tribunali sono soppresse e le loro competenze assorbite dai tribunali provinciali, ad eccezione delle sezioni distaccate di Capri, Ischia, Lipari e Portoferraio e di quelle situate nel distretto di corte di appello di Cagliari e della sezione distaccata di corte di appello di Sassari. Il ministro della giustizia, con propri decreti, sentito il ConSiglio superiore della magistratura, può istituire ulteriori sezioni distaccate da localizzare prioritariamente nelle città già sede dei tribunali soppressi;

d-bis) l'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è soppresso».

X1.0.1000/7

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

All'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere la lettera f).

X1.0.1000/8

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento x1.0.1000, comma 1, sopprimere lettera f).

X1.0.1000/9

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

All'emendamento x1.0.1000, comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

«q) prevedere la soppressione di distretti di Corte d'Appello qualora non vengano raggiunti, all'esito dell'azione di cui alla lettera a, i criteri di cui alla lettera b».

X1.0.1000/10

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

All'emendamento x1.0.1000, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I pareri sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri stessi.».

X1.0.1000/11

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI

All'emendamento x1.0.1000, dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi precedenti sono destinati a potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari sul territorio, Con particolare riferimento all'assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria e all'informatizzazione degli uffici.».

X1.0.1000/12

IL RELATORE

All'emendamento X.0.1000, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Governo», sono inserite le seguenti: «, anche ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,».

X1.0.1000/13

IL RELATORE

All'emendamento x1.0.1000 al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

X1.0.1000/14

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento x1.0.1000 al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l'esistenza» con le seguenti: «la permanenza».

X1.0.1000/15

Il Governo

All'emendamento x1.0.1000, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «bacino di utenza» aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale,».

13.1000

IL RELATORE

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.».

15.1000

IL RELATORE

All'articolo 15, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Conseguentemente,

sopprimere il secondo periodo del comma 5.

16.1000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

«Art. 16 (*Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole, nonché al Comune di Campione d'Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dalla legge di conversione del presente decreto. I comuni di cui al primo periodo hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente.

3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente articolo.

4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla Parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottarsi annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento, da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendano comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate mediante l'unione.

10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta.

11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato può stabilire che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui al successivo articolo 54, e successive modificazioni.

13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48

del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 30 novembre 2012 sul proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni; non sono altresì applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni.

19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dopo le parole: «previsti dal regolamento», sono aggiunte le seguenti: «e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione».

20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono esclusivamente in orario serale, salvo casi straordinari di eccezionale gravità, adeguatamente motivata nell'atto di convocazione».

21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, le parole: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite dalle seguenti: «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento».

22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: «le isole monocomune» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole».

24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti: «10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138»; le lettere b) e c) del medesimo comma 31 sono sostituite dalla seguente: «b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009.».

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da ultimo modificato dal presente articolo. Nel caso in cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 10 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle Regioni medesime, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.».

BILANCIO (5^a)
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE 2011
573^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti ed i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero, Gentile e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2887) Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **AZZOLLINI** informa che è stato presentato da parte del Governo l'emendamento 1.1000 che viene immediatamente messo a disposizione dei commissari. Informa altresì che sarà resa disponibile in tempi brevi la relazione tecnica e cede quindi la parola al ministro Tremonti per l'illustrazione della proposta.

Il ministro TREMONTI dà conto dei contenuti del nuovo emendamento governativo, il quale è espressione di una scelta politica di fondo, in merito alla destinazione del gettito della *Robin Hood Tax*. In particolare, l'impianto iniziale della manovra prevedeva un intervento pari a circa 6 miliardi di euro con riguardo al sistema dei Ministeri, successivamente ridotto a 5 miliardi di euro per effetto del previsto gettito della citata tassa; analogamente era avvenuto per le attribuzioni agli enti locali. La novella attualmente in discussione ripartisce diversamente gli interventi tra Amministrazioni centrali ed enti locali, destinando l'intero gettito della *Robin Hood Tax* all'alleggerimento delle misure sulle autonomie locali.

Rispetto poi agli specifici contenuti dell'emendamento, fa presente che la prevista soppressione della disposizione del decreto-legge istitutiva del contributo di solidarietà si accompagna all'introduzione di ulteriori misure, rispetto a quelle già adottate, di contrasto all'evasione fiscale.

In primo luogo, si prevede la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario, affiancandosi in tal modo all'operato, che continua ad essere svolto a livello centrale, dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza. È prevista altresì quale incentivo la destinazione della totalità delle somme recuperate al bilancio dei Comuni, rimanendo tali introiti al di fuori del calcolo del patto di stabilità interno per gli enti locali.

In secondo luogo, viene modificata in parte la struttura delle dichiarazioni dei redditi, includendo l'indicazione degli istituti bancari presso i quali si opera.

In terzo luogo, viene introdotto un diverso assetto delle sanzioni previste per l'evasione fiscale e in quarto luogo vengono modificati i termini di prescrizione per i reati in materia tributaria.

Osserva che, nel complesso, le previsioni di gettito derivanti dalle nuove misure di contrasto all'evasione fiscale sono equivalenti a quelle relative al soppresso contributo di solidarietà, anche tenendo conto che vengono mantenute le misure che riguardano le società di comodo e le società cooperative. Si tratta di un riavvicinamento alla struttura iniziale prevista per la manovra, ad invarianza di saldi e di equilibrio delle misure.

Il presidente **AZZOLLINI** assicura il senatore LEGNINI che la relazione tecnica sarà sollecitamente distribuita non appena disponibile.

Il senatore **MORANDO** (PD) rileva anzitutto come la proposta emendativa testé illustrata dal ministro Tremonti accentui ancor di più lo squilibrio di interventi che caratterizza la manovra, nella quale si riscontra una netta prevalenza della previsione di maggiori entrate rispetto alla riduzione del settore della spesa pubblica. In attesa di poter formulare osservazioni più precise alla luce dei contenuti della relazione tecnica, ritiene comunque di prima evidenza una eccedenza di misure fiscali, ove si consideri che gli interventi sui piccoli Comuni originariamente previsti non avevano natura tributaria e vengono invece sostituiti con una differente configurazione del carico fiscale. A tale ultimo proposito, sottolinea come l'emendamento a propria firma illustrato nella seduta di ieri viene incontro proprio a tale inconveniente.

Nel sollecitare la fissazione di un congruo termine per la presentazione di subemendamenti, rileva in conclusione la ridotta portata innovativa dell'emendamento in discorso.

Il senatore **LEGNINI** (PD) ritiene utile avere dal ministro Tremonti ulteriori chiarimenti sulla devoluzione dei proventi derivanti dalla partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario. In particolare, occorre chiarire le modalità di computo di tale ulteriore gettito rispetto alla definizione dei saldi complessivi della manovra.

Inoltre, richiama il tradizionale orientamento della Ragioneria generale dello Stato che ha sempre ritenuto non idoneo ai fini della copertura finanziaria il gettito stimato dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, poiché di incerta portata. Tale impostazione è stata parzialmente derogata nel corso del 2010 in casi specifici di emersione immediata. Ritiene che l'emendamento in discorso, nel prevedere la cooperazione dei Comuni nel contrasto all'evasione, determini comunque un gettito di entità non preventivabile.

Il senatore **MASCITELLI** (IdV) chiede a sua volta chiarimenti sulla destinazione del previsto gettito della *Robin Hood Tax* rispetto ai saldi finali della manovra alla luce delle novità introdotte rispetto agli accertamenti tributari degli enti locali e del nuovo assetto degli interventi.

Fa quindi riferimento all'audizione della Corte dei Conti innanzi alla Commissione, nel corso della quale si era sottolineata l'esigenza di un recupero di risorse ancora da completare rispetto alle misure di condono del 2002 e del 2003, nell'ordine dei 4 miliardi di euro e chiede al Governo che atteggiamento intenda assumere in merito.

Si sofferma infine sulla necessità di procedere nella definizione degli obiettivi di riduzione di spesa attivando i meccanismi della *spending review*.

Il senatore **AGOSTINI** (PD) ritiene necessari ulteriori ragguagli sulle modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario, con specifico riferimento ai rapporti con l'Amministrazione finanziaria e alle modalità di funzionamento dei Consigli tributari.

Inoltre, auspica dal parte del Ministro un chiarimento, sempre con riferimento al settore del contrasto all'evasione fiscale, sullo stato di avanzamento dei negoziati con la Svizzera per la definizione di un accordo sui conti esteri. Ricorda in proposito come Inghilterra e Germania abbiano sostanzialmente trovato un accordo con la Svizzera stessa per risolvere le controversie fiscali pendenti.

Quanto alla prevista indicazione nella dichiarazione dei redditi della banca depositaria dei risparmi, richiama l'esistenza di un'anagrafe dei conti e dei depositi e suggerisce di procedere in tale via con l'indicazione anche degli estremi del conto corrente.

Chiede infine che il rappresentante del Governo fornisca una valutazione complessiva sul citato ritorno alla struttura originaria della manovra e un chiarimento sugli intenti di fondo del Governo.

Il ministro TREMONTI sottolinea anzitutto come non possano essere condivisi i rilievi formulati nei confronti della manovra circa un eccessivo squilibrio della componente fiscale rispetto alla decurtazione della spesa. La proporzione inizialmente prevista viene infatti mantenuta e confermata, ove si consideri che il contributo di solidarietà viene sostituito da misure prettamente fiscali, quantunque nella loro gestione vengano inclusi i governi locali. Quanto al ricorso alla *spending review* per una corretta definizione delle necessità di spesa pubblica, ritiene che sia una via da approfondire e percorrere.

Al rilievo del senatore Morando sulla necessità di muoversi in coerenza con il Documento di Economia e Finanza, il ministro TREMONTI replica ribadendo l'omogeneità di struttura tra contenuti del decreto-legge e proposte emendative.

Per quanto concerne le attività di contrasto all'evasione fiscale, fa presente che gli interventi operano sul duplice canale della prevenzione dei comportamenti fraudolenti e della repressione delle infrazioni. Nella prima fase è fondamentale il coinvolgimento dei Comuni, i quali collaboreranno con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, senza tuttavia che rappresentanti delle Amministrazioni centrali entrino a far parte dei Consigli tributari. Rispetto al gettito di tale partecipazione, le maggiori entrate frutto di un'attività preventiva saranno ovviamente destinate all'Erario, mentre quelle rinvenienti dall'attività di accertamento successivo saranno destinate ai Comuni medesimi.

Alla senatrice Incostante, che sottolinea la mancanza di deterrenza dell'attività dei Comuni rispetto ai grandi evasori, il ministro TREMONTI risponde che rispetto ai fenomeni più gravi permane l'impegno dell'Amministrazione centrale, mentre rispetto alle evasioni di minore entità l'efficacia deterrente di un controllo a livello locale è indiscutibile.

Ribadisce che il differente riparto previsto per il gettito della *Robin Hood Tax*, il cui dettaglio è affidato ad un atto di indirizzo successivo, si coordinerà con le misure sul versante della spesa.

Per quanto concerne i rapporti tra Italia e Svizzera per risolvere le controversie fiscali pendenti, fa presente che la posizione italiana è da sempre quella di rispettare il quadro normativo dell'Unione europea e di procedere in armonia con quanto previsto dagli altri *partner* europei. Peraltro, lo schema di accordo in corso di negoziazione a livello bilaterale tra la Confederazione elvetica e,

rispettivamente l'Inghilterra e la Germania, è coerente con le posizioni nazionali. Sussiste tuttavia anche l'esigenza di evitare interventi singoli di rimpatrio di capitali che forniscano un gettito solamente *una tantum*, procedendo pertanto con attenzione e prudenza.

Il senatore **BARBOLINI** (PD) esprime perplessità sull'efficacia che potrà avere in concreto la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario. Infatti, i Comuni non dispongono di strumenti idonei ed efficaci per produrre effetti significativi, tenendo altresì conto dell'esempio fornito dal nuovo assetto dell'attività di riscossione dei tributi.

Con riferimento, in generale, all'attività di contrasto all'evasione fiscale, auspica un'attenta valutazione delle proposte emendative presentate dalla propria parte politica, ferma restando l'inopportunità di procedere a nuove misure di condono.

Il senatore **DE ANGELIS** (Per il Terzo Polo: ApI-FLI) chiede chiarimenti in ordine all'arco temporale di applicazione della prevista partecipazione comunale all'accertamento tributario. Esprime peraltro l'auspicio che i proventi della lotta all'evasione vengano immediatamente reinvestiti a beneficio della collettività, tanto a livello complessivo quanto a livello locale. Si potrebbe quindi modificare il tenore letterale dell'emendamento 1.1000 con un'esplicita indicazione rispetto ai cittadini dei Comuni virtuosi. Rileva inoltre il pericolo che l'efficacia dell'operato dei Consigli tributari si riveli molto diversa tra Comune e Comune, creando pericolose disparità a livello territoriale.

Il senatore **GRILLO** (PdL) riepiloga l'origine delle disposizioni che prevedono l'istituzione dei Consigli tributari nell'ambito dei Comuni, facendo presente che difficilmente quelli di minori dimensioni dispongono di idonei strumenti di accertamento tributario. Ricorda che emendamenti a propria firma prevedono il coordinamento dell'attività di più Comuni e la possibilità di avvalersi di esperti fiscali esterni alla Pubblica Amministrazione per contrastare non solo l'evasione fiscale ma anche quella contributiva.

Il ministro TREMONTI prende atto dell'attenzione dedicata dalla Commissione all'importante tema del contrasto all'evasione fiscale, anche mediante il coinvolgimento delle autonomie locali. Conferma che i Consigli tributari, già previsti da tempo a livello normativo, non sono mai stati in concreto istituiti anche perché l'obbligo non era corredato di alcuna sanzione. L'emendamento in discussione intende procedere invece alla messa in atto di detti organismi, i quali potranno anche operare con il conforto e il controllo dell'opinione pubblica. Detta attività andrà peraltro ad affiancarsi e non a sostituire quella, che continuerà ad essere svolta, dei tradizionali soggetti deputati alla repressione delle infrazioni tributarie. Condivide il rilievo che l'effetto della novella si evidenzierà nel corso degli anni, stanti anche le caratteristiche del tessuto economico italiano, che vede la prevalenza di piccole e medie imprese diffuse sul territorio.

Conferma l'intenzione di non procedere a nessuna misura di condono, poiché si tratterebbe di un intervento *una tantum* che genera introiti di cassa ma che non modifica l'assetto della finanza pubblica.

Ribadisce l'esigenza, peraltro, di non vincolare preventivamente la destinazione da parte dei Comuni del maggior gettito derivante dall'accertamento tributario e al rilievo del senatore De Angelis sulla necessità di prevedere un carico fiscale che consenta la funzionalità delle imprese, replica che occorre considerare il contesto economico del tutto nuovo e che le aliquote fiscali sulle società non vengono modificate. Naturalmente, il contrasto alle società di comodo si muove in un'ottica complessiva di repressione dell'evasione fiscale.

Alla domanda del senatore **FANTETTI** (PdL) che chiede una chiara conferma della sussistenza di una totale copertura finanziaria della manovra economica in discussione, onde fornire un segnale ai mercati, il ministro TREMONTI fornisce assicurazioni.

Il presidente **AZZOLLINI** informa quindi che è messo a disposizione dei Commissari un testo corretto dell'emendamento 1.1000 (testo corretto) per chiarire un refuso nella disposizione sui termini di prescrizione dei reati tributari.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende alle ore 17,45.

Il presidente **AZZOLLINI** propone la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1000 per domani, venerdì 2 settembre, alle ore 9.

Il senatore **MORANDO** (PD) fa presente che taluni degli emendamenti a propria firma relativi all'articolo 1 non possono qualificarsi tecnicamente come subemendamenti e, tuttavia, intervengono sulle medesime tematiche affrontate dall'emendamento 1.1000 (testo corretto).

Il presidente **AZZOLLINI** chiarisce che l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1000 (testo corretto) avrà effetti preclusivi solamente degli emendamenti che prevedano ulteriori modifiche alle disposizioni già da esso modificate.

La Commissione conviene pertanto con la proposta del Presidente di fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1000 (testo corretto) per domani, venerdì 2 settembre, alle ore 9.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI*), preannuncia, a nome del suo Gruppo, l'intenzione di ritirare tutti gli emendamenti ad eccezione di alcuni che esprimono, in modo più significativo, la posizione politica del Terzo Polo su alcune delle questioni più sensibili, purché anche la maggioranza sia disponibile a ritirare i propri emendamenti.

La decisione dei Gruppi che fanno parte del Terzo Polo, ispirata alla massima collaborazione, è stata determinata in seguito alla decisione del Governo di non presentare ulteriori emendamenti.

Il senatore **LEGNINI** (*PD*) chiede alla Presidenza quale presumibilmente sarà l'andamento dei lavori della Commissione per i prossimi giorni.

Si associa alla richiesta il senatore **BALDASSARRI** (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*), il quale osserva che sarà necessario attendere le decisioni dei Gruppi sull'eventuale ritiro dei propri emendamenti, al fine di poter definire con certezza i tempi di esame in Commissione.

Il **PRESIDENTE**, in considerazione dell'andamento dei lavori della giornata, propone di concludere i lavori della Commissione e di sconvocare la seduta notturna di oggi. La Commissione tornerà a riunirsi nella seduta antimeridiana di domani, per le ore 9,30. Ritiene in conclusione che i lavori si protrarranno, senza ulteriori interruzioni fino alla conclusione dell'esame, al fine di rispettare i termini stabiliti dalla Conferenza dei Capi Gruppo che ha fissato a martedì 6 settembre l'inizio dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo. Comunica, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani, già fissata per le ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **2887**

2.1

NICOLA ROSSI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 10 milioni è dovuto, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

2-*bis*. A partire dall'anno 2014 le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per l'eccellenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e sono integralmente finalizzate alla promozione di iniziative, individuate su base strettamente competitiva, nei settori dell'istruzione universitaria e della ricerca, e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

2.2

DE ANGELIS, GALIOTO, NICOLA ROSSI, BALDASSARRI, D'ALIA, PISTORIO, RUTELLI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 10 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,5 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

2-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 le risorse derivanti dal presente articolo affluiscono al Fondo per l'eccellenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio, e sono integralmente finalizzate alla promozione di iniziative, individuate su base strettamente competitiva, nei settori dell'istruzione universitaria e della ricerca, e della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

2.3 (testo 2)

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SAIA

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 1.000.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono esclusi dalla tassazione il computo del valore patrimoniale della prima casa, del patrimonio immobiliare in cui ha sede l'azienda ove il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli di Stato italiani.

2.3

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SAIA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Fino a quando non si sarà risanato il debito pubblico è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 800.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono escluse dalla tassazione la prima casa, la sede dell'azienda in cui il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli di Stato italiani.

2. Quando il bilancio dello Stato si sarà assestato, anche in conformità a quanto richiesto dall'Europa. l'applicazione dell'imposta sarà modulata per consentire l'applicazione del quoziente familiare. per sostenere la scuola e la ricerca, gli investimenti produttivi e per altre priorità atte a supportare la crescita del Paese.

2.4

THALER AUSSEHOFER, PINZGER

Al comma 1, le parole: «a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento sulla parte eccedente il predetto importo».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,50 per litro;"».

2.5

VIESPOLI, FLERES

Al comma 1, sostituire le parole da: «di importo superiore a 90.000 euro lordi annui» fino a: «eccedente 150.000 euro» con le seguenti: «di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento, ridotto al 2,5 per cento per i contribuenti con un figlio a carico e a 0 per cento per i contribuenti con due o più figli a carico, sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150mila euro, nonché del 10 per cento, ridotto al 9 per cento per i contribuenti con un figlio a carico, al 7,5 per cento per i contribuenti con due figli a carico ed al 6,5 per cento per i contribuenti con 3 e più figli a carico, sulla parte eccedente 150.000 euro.».

2.6

SBARBATI, DEL PENNINO

Al comma 1 dell'articolo 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «le percentuali del contributo di solidarietà di cui al periodo precedente sono ridotte dell'1 per cento per ogni figlio a carico.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire le parole, ovunque ricorrano: "20 per cento" con le seguenti: "21 per cento"».

2.7

SBARBATI, DEL PENNINO

Al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «sulla parte eccedente 150.000 euro», aggiungere le seguenti: «Le soglie di 90.000 e 150.000 euro sono aumentate di 10.000 euro per ogni figlio a carico.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire le parole, ovunque ricorrano: "20 per cento" con le seguenti: "21 per cento"».

2.8

ORSI, LAURO

Al comma 1, le parole: «sulla ente 150.000 euro.», aggiungere le seguenti: «Le soglie di 90.000 e 150.000 euro sono aumentate di 10.000 euro per ogni figlio a carico.».

2.9

PICHETTO FRATIN

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «primo, secondo, terzo periodo, e quarto periodo limitatamente alle parole «, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma».

2.10

MALAN

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 3, in materia di determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico delle pubbliche finanze per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 44, primo periodo, le parole: "non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione" sono sostituite dalle seguenti: ", inclusa la parte del compenso che il destinatario è obbligato a versare a fondi, non può superare il doppio dell'importo dell'immunità parlamentare dell'anno precedente";

b) al comma 44, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il limite è pari al triplo dell'importo dell'immunità parlamentare dell'anno precedente per le attività di natura professionale e i contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza";

c) al comma 44, il sesto periodo è soppresso;

d) al comma 44, ottavo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", per le quali il limite di cui al primo periodo è fissato nel triplo dell'indennità parlamentare.";

e) al comma 47 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 detta decurtazione è applicata nella misura del 65 per cento.";

f) al comma 52-bis, le lettere a) e b) sono soppresse.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal mese seguente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le norme di cui al comma precedente sono recepite nel decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro lo stesso mese ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che apporta le modifiche necessarie al Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 52-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1-quater. Non appena sono disponibili i dati relativi ai risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1-bis per l'anno precedente, se essi sono inferiori a 6 milioni di euro, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, una riduzione della parte eccedente i 90.000 euro, in misura percentuale, che si raddoppia nel caso di soggetti che percepiscano altri redditi in misura superiore al 15 dell'indennità parlamentare, tale da determinare un risparmio pari alla differenza tra 6 milioni e il risparmio derivante dall'applicazione del comma 1-bis.

Conseguentemente:

All'articolo 13, sopprimere il comma 1 e la lettera a) del comma 2.

2.11

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle retribuzioni e ai corrispettivi nonché alle premialità, comunque denominati, corrisposti agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 e tali oneri non sono traslabili né direttamente né indirettamente sui datore di lavoro».

2.12

PERDUCA, PORETTI

Il comma 2 è modificato come segue:

dopo le parole: «sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1» sono aggiunte le parole: «e le modalità di riduzione del contributo di cui al comma 1 in misura dei proventi di cui al successivo comma 2-bis».

1) *All'articolo 2 comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. - (Contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili). – È istituito, a decorrere dall'anno di imposta 2012, un contributo ecologico (d'ora in poi: "contributo") sui consumi di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.

Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi entro il 31 ottobre 2011 sono adottate le modalità di fissazione e riscossione del contributo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di produrre effetti economici analoghi a quanto avviene per le attività incluse nel sistema ETS (Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE), l'aliquota è modulata sulla base:

– delle emissioni di gas-serra dello specifico processo di combustione;

- del prezzo di mercato dei permessi ad emettere gas serra;
 - di un fattore moltiplicativo crescente per i primi 3 anni di applicazione del contributo e poi fisso al valore del terzo anno e pari rispettivamente a 0,8; 1; 1,2;
- b) dai contributo sono esentati i soggetti esercenti attività incluse nella Direttiva 2003/87/CE come modificata dalla 2009/29/CE (ETS) limitatamente allo svolgimento di operazioni direttamente funzionali a tali attività;
- c) il gettito derivante dal contributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche di cui al precedente comma 1;
- d) il contributo si configura come strumento organico al nuovo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2011 in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, al fine di ridurre i costi di implementazione del piano stesso;
- e) sono previste forme di deducibilità del contributo sui combustibili per autotrazione riservate alle sole persone fisiche che dimostrino di non avere alternative al pendolarismo lavorativo in automobile, quantità limitate e in misura parametrata in modo decrescente al reddito».

2.13

MUSSO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta patrimoniale possono optare, entro il limite del 50 per cento dell'imposta dovuta, per la sottoscrizione di un'emissione speciale di titoli del debito pubblico per un valore nominale pari al triplo dell'imposta dovuta, manifestando tale volontà all'atto del versamento dell'imposta.

2-ter. I titoli di cui precedente comma hanno scadenza decennale, e remunerazione pari al tasso di inflazione accertato per l'anno solare precedente l'emissione aumentato di 0,5 punti percentuali.

2-quater. Il soggetto che ha optato per questa soluzione, al momento dell'assegnazione dei titoli provvede al saldo della differenza fra il valore nominale dei titoli sottoscritti e la quota dell'imposta versata in relazione alla quale abbia esercitato l'opzione di cui al comma 2-bis».

2.14

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

«2-bis. Contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili».

È istituito, a decorrere dall'anno di imposta 2012, un contributo ecologico (d'ora in poi: «contributo») sui consumi di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.

Con decreto del Ministero dell'Economia da emanarsi entro il 31 ottobre 2011 sono adottate le modalità di fissazione e riscossione del contributo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di produrre effetti economici analoghi a quanto avviene per le attività incluse nel sistema ETS (Direttiva 2003/81/CE come modificata dalla 2009/29/CE), l'aliquota è modulata sulla base:

– delle emissioni di gas-serra dello specifico processo di combustione;

– del prezzo di mercato dei permessi ad emettere gas serra;

b) dal contributo sono esentati i soggetti esercenti attività incluse nella Direttiva 2003/81/CE come modificata dalla 2009/29/CE (ETS) limitatamente allo svolgimento di operazioni direttamente funzionali a tali attività;

c) il gettito derivante dal contributo è finalizzato a ridurre la maggiore imposizione sui redditi delle persone fisiche di cui al precedente comma 1;

d) il contributo si configura come strumento organico al nuovo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica 2011 in ottemperanza alla direttiva 2006/32/CE, al fine di ridurre i costi di implementazione del piano stesso;

e) sono previste forme di deducibilità del contributo sui combustibili per autotrazione riservate alle sole persone fisiche che dimostrino di non avere alternative al pendolarismo lavorativo in automobile, per quantità limitate e in misura parametrata in modo decrescente al reddito,».

2.15

LANNUTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2014 è introdotto un contributo straordinario dell'1 per cento sul patrimonio di natura complementare al reddito di valore uguale o superiore a 10 milioni di euro. Sono soggetti al pagamento del contributo straordinario sul patrimonio le società di capitali, gli istituti di credito, le assicurazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, sia in contabilità ordinaria che in semplificata e le persone fisiche. Il contributo straordinario si applica alla data di chiusura del periodo di imposta o al patrimonio al 31 dicembre di ogni anno, con la predetta aliquota dell'1 per cento. Per le società di capitali il contributo straordinario si calcola su tutte le voci che compongono il patrimonio netto del bilancio civile alla fine dell'esercizio solare diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di

competenza. Per le società di persone ed equiparate in contabilità ordinaria anche per opzione il contributo straordinario si calcola su tutte le voci che compongono il patrimonio netto del bilancio civile alla fine dell'esercizio solare diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di competenza. Per le società di persone ed equiparate in contabilità semplificata il contributo straordinario si calcola su tutte le rimanenze finali aumentate dal costo storico dei beni ammortizzabili materiali ed immateriali al netto dei fondi ammortamento alla fine dell'esercizio solare e diminuito delle perdite di esercizio dell'anno di competenza. Per tutti i soggetti obbligati, il contributo straordinario è applicato con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari. Per tutti i soggetti obbligati che possiedono azioni, titoli similari o quote di partecipazione in altre società o enti soggetti all'imposta di cui al presente articolo, il patrimonio è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di patrimonio della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio o in mancanza dalle scritture contabili. Ai fini del calcolo del valore complessivo devono comunque essere considerati anche i velivoli, le imbarcazioni superiori a dieci metri, gli immobili ad esclusione della prima casa, i conti correnti, i depositi bancari e postali, i fondi di investimento, le azioni e le quote di partecipazione, le obbligazioni, di qualunque società anche estera, e titoli similari, ad esclusione dei titoli di Stato, anche se detenuti all'estero. Il contributo straordinario non è deducibile dalle Imposte sui redditi né dall'imposta regionale sulle attività produttive. Il contributo straordinario non è dovuto se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche. L'Imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta IRES e sono dovuti gli acconti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione del contributo straordinario sul patrimonio di cui al presente comma».

2.16

PISTORIO, LUMIA, GALIOTO, D'ALIA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento di Bolzano nel rispetto dei propri statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

2.17

MUSSO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta patrimoniale possono optare, entro il limite del 50 per cento dell'imposta dovuta, per donazioni a enti e fondazioni che operino nella tutela e promozione del patrimonio culturale, artistico, ambientale, o in favore della formazione, della ricerca e delle attività culturali».

2.18

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 20 per cento.

3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella prevista dal comma 1.

3-ter. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate in

misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

3-quater. Una quota non inferiore al 3 per cento del Prelievo Erariale Unico è destinata annualmente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all'attuazione di misure di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi al gioco.»

2.19

BARBOLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici, nonché l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, utili al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.»

2.20

VALDITARA

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili per assicurare maggiori entrate. A tal fine, oltre alla eventualità di adottare nuove modalità di gioco del Lotto, dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, di variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, sarà introdotta una nuova lotteria istantanea direttamente collegata al rilascio dello scontrino fiscale, ciò anche al fine di incentivare la richiesta da parte dei clienti al momento dell'acquisto.»

2.21

SARRO

All'articolo 2, comma 3, dopo la frase: «variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco montepremi ovvero a vincite in denaro», è soppressa l'espressione: «la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita».

2.22

COSTA, ESPOSITO

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «quella dei punti vendita.», aggiungere le seguenti: «Al fine di non creare fenomeni di compulsività tutti i giochi e le scommesse ritenuti a rischio devono transitare per locali dedicati in uso esclusivo».

2.23

LATRONICO

All'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012», e la parola: «sigarette», è sostituita dalle seguenti: «tabacchi lavorati».

2.23 bis

BAIO

All'articolo 2, comma 3 aggiungere, infine, il seguente periodo: " Il comma 1 dell'articolo 30-bis (Disposizioni fiscali in materia di giochi) del decreto 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica del 12,6 per cento sulla raccolta delle somme giocate. A valere sulle risorse derivanti dall'applicazione di cui al precedente periodo, a partire dal 2012, sono destinati 500 milioni di euro alla ricerca scientifica e tecnologica, con Decreti del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico."

2.24

CASTIGLIONE, FLERES

All'articolo 2, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. »Il comma 2-bis dell'articolo 2, del decreto-legge n. 40/2010 convertito con integrazioni e modificazioni dalla Legge n. 73/2010 è sostituito dal seguente:

"Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della Legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta dei giochi ed al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, i giochi di abilità, con vincita in denaro organizzati sotto forma di torneo, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, possono essere raccolti dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a) e b) della legge 7 luglio 2009, n. 88 nelle sedi e con le modalità che sono individuate dal regolamento emanato ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e articolo 12 della legge 18 ottobre 2011, n. 383, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2011 nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) i giochi di abilità a distanza, organizzati sotto forma di torneo, sono commercializzati anche attraverso apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;
- 2) dette apparecchiature vengono installate soltanto in esercizi pubblici e commerciali preventivamente muniti della licenza di cui all'articolo 86 e 88 TULPS;
- 3) gli operatori titolari delle concessioni di cui all'articolo 24, lettera a) e b) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che intendano installare le apparecchiature, in misura non inferiore a 500 apparecchi per ogni richiesta, corrisponderanno all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a titolo di gestione tecnica amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo la somma pari ad euro 1000,00 più IVA per ogni apparecchio richiesto"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.25

SARRO

Dopo l'articolo 2, comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Al fine di favorire l'estensione del mercato ed il potenziamento dell'offerta di gioco legale e di dare la più ampia applicazione alla previsione contenuta all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, il limite al numero massimo di apparecchi da gioco collegabili alla rete telematica da parte di ciascun concessionario, contenuto all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 è elevato al 35 per cento».

2.26

SARRO

Dopo l'articolo 2, comma 3, inserire il seguente comma 3-ter:

«3-ter. All'articolo 12, comma 1, lettera l) alinea del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, come convertito con modificazioni, della legge 24 giugno 2009, n. 77 dopo le parole: «ambienti dedicati», modificare e inserire le seguenti parole: «dalla generazione casuale delle combinazioni vincenti che può avvenire presso il sistema di elaborazione ovvero presso il software del terminale,».

2.27

SARRO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:

«3-bis. I soggetti che risultino essere produttori e/o fornitori di sistemi di gioco, non possono essere al contempo concessionari per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. L'assunzione di tali funzioni concessorie è preclusa anche per quei soggetti che abbiano legami di controllo, partecipazione o collegamento, sia esso di natura sostanziale, formale o contrattuale, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile, con il soggetto fornitore di sistemi di gioco».

2.28

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i commi 33, 34, 35 e 36 sono soppressi.

3-ter. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "di importo non inferiore a euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore a euro cinquecento"».

2.29

BARBOLINI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella »filiera« del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento. È altresì demandata all'AAMS, relativamente alle modalità di versamento del PREU, la facoltà di definire procedure per cui le concessionarie provvedano, salvo periodiche verifiche a conguaglio, ad elaborare e trasmettere i conteggi sul PREU ai terzi gestori, che, su apposito incarico, provvedano a versarne le quote, tramite F24, direttamente allo Stato.";

b) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

"23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della salute e dell'interno, e per il tramite di AAMS, anche in sinergia con il partner tecnologico, adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, apposite misure finalizzate a:

a) regolamentare formalmente e specificamente ogni forma di pubblicità sui giochi d'azzardo, in senso lato e caso per caso, allo scopo di limitare i rischi, per il consumatore ed in particolare per i giovani, di subire messaggi distorti e ingannevoli;

b) disciplinare l'adozione, in analogia con le avvertenze a tutela della salute imposte nel commercio di sigarette, per le diverse forme di giochi a matrice cartacea, di messaggi deterrenti, visibili e facilmente leggibili, con avvertenze e richiami contro la dipendenza da gioco;

c) disporre l'obbligatorietà che nei *software* delle *new slot*, nelle *videolottery* e nei giochi on line ricorrano sistematicamente opportune indicazioni di *advertising* e tutela contro l'eccesso di ripetitività nei comportamenti, nonché sistemi di filtro per l'accesso, tali da prevenire forme di dipendenza dal gioco, specie tra i più giovani;

d) destinare una quota delle somme rivenienti annualmente dal contrasto del gioco illegale al sostegno di campagne di educazione e sensibilizzazione sui rischi da abuso del gioco, nonché a sostenere le azioni individuate in ragione delle analisi e verifiche sui comportamenti di gioco di cui al comma 23, e per lo sviluppo e l'attuazione di misure di assistenza e appoggio da parte delle strutture e dei servizi socio-sanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive da dipendenza da gioco;

c) al comma 26, sostituire le parole: 'costituiti in forma di società di capitali', con le seguenti: 'costituiti in società per azioni' e le parole: 'assimilabili alle società di capitali' con le seguenti: 'assimilabili alle società per azioni';

d) al comma 27, aggiungere in fine le seguenti parole: 'In forza delle prerogative in esso stabilite, e per il conseguimento delle finalità indicate, è attribuito ad AAMS il compito di svolgere accertamenti anche sulla composizione societaria dei soggetti che intendano aprire sale per la raccolta di gioco tramite gli apparecchi di gioco con vincita in denaro. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26, ed i principi cui sono informate le gare di prossima indizione costituiscono criteri e requisiti validi ed esigibili e si applicano, oltre che per i futuri concessionari, anche per agli attuali concessionari.';

e) al comma 30, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: 'l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 29 configura la fattispecie del reato di 'gioco o intermediazione illegale' e i soggetti responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno.'».

2.30

PISCITELLI, FLERES

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.31

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- b) al comma 5, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- c) al comma 8, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- d) al comma 12, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";
- e) al comma 13, le parole: "2.500 euro" sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro".

4-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro.".

2.32

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 4, la parola: «*duemilacinquecento*», è sostituita dalla seguente: «*cinquecento*».

2.33

BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «di euro duemilacinquecento» con le seguenti: «di euro mille».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
- b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4-*ter*. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

- a) i commi 12, 12-*bis* e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
- c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2.34

GERMONTANI

Al comma 4, ottava riga:

- a) le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49 commi, 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 13 al 28 agosto 2011, e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma».

2.35

GERMONTANI

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

- a) le riscossioni delle entrate e i pagamenti delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti hanno luogo previa emissione di ordinativi di pagamento e di riscossione

informatici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di ordinativi cartacei;

b) l'estinzione dei titoli di spesa dei soggetti di cui alla lettera precedente si effettua in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. L'eventuale opzione relativa ad un pagamento per cassa deve essere evidenziata nell'ordinativo di pagamento trasmesso al tesoriere o al cassiere dell'ente pagatore;

c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate;

d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici di modesto importo, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e i documenti relativi a rapporti recanti accrediti di trattamenti pensionistici di importo annuo netto complessivamente non superiore a sei mila euro. Relativamente agli accrediti di questi trattamenti pensionistici alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di applicare alcun tipo di costo;

e) il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con l'ABI volte a consentire ai soggetti di cui alla lettera a) la dotazione di POS attraverso la fissazione di condizioni di favore. Relativamente ai Comuni alla stipula della Convenzione provvede l'ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.

4-ter. Per rafforzare il contrasto ai furti e alle rapine, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni tra l'ABI e le altre associazioni rappresentative di imprese, nonché tra l'ABI e gli Ordini professionali per consentire: la concessione di finanziamenti agevolati da utilizzare per l'acquisto o il potenziamento di impianti di sicurezza e per la dotazione di POS a condizioni agevolate. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.

4-quater. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile e di rafforzare i controlli e l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle persone fisiche che svolgono attività artistica o professionale ovvero di impresa sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 4-septies, i seguenti benefici:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c) corsia preferenziale per il rimborso o la compensazione dei crediti;

d) esclusione della valenza probatoria degli studi di settore e delle disposizioni per la determinazione sintetica del reddito sulla base delle spese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4-quinquies. I benefici di cui ai punti a), b) e c) possono essere graduati in funzione delle dimensioni e del tipo di attività economica svolta dal contribuente con uno o più Provvedimenti del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, che stabiliscono anche le disposizioni attuative del nuovo regime fiscale. Con gli stessi provvedimenti, per i contribuenti di minori dimensioni, previa individuazione di gruppi omogenei per le caratteristiche dell'attività svolta, può essere previsto, nell'ambito delle semplificazioni, il pagamento a forfait di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché sia garantita l'invarianza dell'importo complessivamente dovuto. Il regime agevolato opera, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. Il contribuente potrà accedere al presente regime o direttamente o per il tramite di un CAF o di un professionista.

4-sexies. I benefici di cui al comma 4-quater sono riconosciuti a condizione che il contribuente:

a) provveda alla fatturazione elettronica e alla registrazione automatica dei corrispettivi, con invio telematico all'Amministrazione finanziaria delle fatture e delle risultanze delle cessioni non soggette a fattura;

b) accetti che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti i redditi di cui all'articolo precedente, tutti i movimenti finanziari siano effettuati con strumenti diversi dal contante, e consenta l'accesso diretto alle evidenze sulle disponibilità finanziarie».

2.36

LATRONICO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. È esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. All'articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.».

2.37

MUSSO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I patrimoni regala rizzati attraverso le procedure all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78/2009, convertito con modificazioni con legge n. 102/2009 vengono assoggettati al pagamento dell'I.V.A. nella misura del 20 per cento, rimanendo a carico del soggetto che abbia beneficiato della predetta norma la prova che fa costituzione di tali patrimoni sia avvenuta attraverso modalità che non abbiano comportato l'assoggetta mento all'I.V.A.».

2.38

ZANETTA

Al comma 5, capoverso «2-sexies», sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: «Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta una comunicazione all'ordine o all'albo di competenza dell'iscritto che, nell'ambito dei propri provvedimenti disciplinari dovrà disporre la sospensione dell'iscritto per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dovrà essere disposta dall'albo o dall'ordine cui l'iscritto fa riferimento nell'ambito dei propri provvedimenti disciplinari, per un periodo comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi. La sospensione diviene esecutiva decorsi trenta giorni dall'emanazione del provvedimento disciplinare dell'iscritto. Gli atti di sospensione sono pubblicati dall'albo o dall'ordine professionale di competenza con i mezzi di diffusione che lo stesso riterrà più idonei».

2.39

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

Al comma 5, capoverso «2-sexies» la parola: «contestate» è sostituita dalle seguenti: «accertate in via definitiva».

2.40

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

Al comma 5, capoverso «2-sexies» dopo le parole: «dei corrispettivi» sono aggiunte le parole: «effettivamente percepiti».

2.41

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

Al comma 5, capoverso «2-sexies» le parole: «compiute in giorni diversi» sono soppresse.

2.42

BERSELLI, MUGNAI, BALBONI, ALLEGRINI, GALLONE, LONGO, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO, CARDIELLO, CENTARO

Al comma 5, capoverso «2-septies» le parole: «di tutti gli associati» sono sostituite dalle parole: «degli associati che vi hanno concorso».

2.43

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al capoverso «2-sexies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La sospensione dell'attività e la relativa sanzione è disposta anche per i professionisti non iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, per le società di servizi con le quali svolgono la loro attività e per le imprese che certificano i propri ricavi con l'emissione di fatture».

b) al capoverso «2-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni decorrono dalla data di entrata In vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.44

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

5-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle Imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

2.45

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle Imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle Imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

2.46

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

5-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

5-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-*quinqüies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-*sexies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b)1 e parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

2.47

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-*bis*, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

5-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-*quater*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-*quinqüies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b)1 e parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

2.48

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

b) all'articolo 164, al comma 1, lettera b), secondo periodo le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento";

5-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

5-*quater*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

5-*quinqüies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
b) alla lettera b)1 e parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

2.49

MICHELONI, MORANDO, BARBOLINI, TONINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Entro il 31 dicembre 2011, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano, senza indicarne l'entità.

5-*ter*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 30 giugno 2012, il Governo italiano conclude con il Governo della Confederazione Svizzera un accordo, nel rispetto dell'accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea e della direttiva del Consiglio 2003/48/CE, che replichi i contenuti della bozza di convenzione fiscale parafata del 10 agosto 2011 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale di Germania e di quella del 24 agosto 2011, tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito.

5-*quater*. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 5-*bis*, si applicano le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-*ter* concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera.

5-*quinqüies*. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-*bis*, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera previste nell'ambito dell'accordo di cui al comma 5-*ter* concluso tra la il Governo italiano e la Confederazione Svizzera, sono aumentate del 50 per cento in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 5-*bis*, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta.

5-*sexies*. Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 5-*bis* a 5-*quinqüies*, sono destinate per l'anno 2012, all'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale complessivamente sostenute dagli enti locali virtuosi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile».

2.50

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, SANGALLI, TOMASELLI, DE LUCA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis*, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi».

2.51

ZANDA, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno

2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.52

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

5-quater. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso».

2.53

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'Agenzia delle entrate, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvede all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, ad una ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia delle entrate provvede, altresì, ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

5-quater. In ogni caso, i soggetti interessati che non effettuano il pagamento entro i termini previsti dal comma 1, sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai due periodi d'imposta precedenti a quello in corso».

5-quinquies. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro

venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-*sexies*. Quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi da 5-*bis* a 5-*quinquies*, pari a 3 miliardi di euro sono destinate per l'anno 2012, all'esclusione dal Patto di stabilità delle spese in conto capitale complessivamente sostenute dagli enti locali virtuosi per la realizzazione di opere di pubblica utilità, per la messa in sicurezza delle scuole, per interventi a tutela dell'ambiente e messa in sicurezza del territorio e per la mobilità sostenibile».

2.54

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. In esecuzione della sentenza 17 luglio 2008 della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in materia di raddoppio dei termini di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva in presenza di fattispecie aventi rilevanza penale, entro il 31 dicembre 2011 l'Agenzia delle entrate è tenuta a procedere alla notifica di un avviso di accertamento ai fini dell'IVA, limitatamente all'anno 2002, ai soggetti già aderenti al condono di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Gli importi corrisposti ai sensi della predetta disposizione sono scomputati in sede di calcolo della maggiore imposta dovuta, a titolo di ripetizione dell'imposta illegittimamente riscossa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché le modalità e i termini per la rateizzazione dei pagamenti entro e non oltre i dieci periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.55

MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

5-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia».

2.56

PISTORIO, LUMIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mancato gettito, della quota spettante alla Regione Sicilia, derivante dalla riduzione dal 27,5 per cento al 20 per cento dell'aliquota sulle rendite finanziarie relative a depositi di conto corrente, liberi o vincolati, e quelli postali, è compensato con un aumento, di pari importo, dei trasferimenti statali alla Regione stessa».

Conseguentemente dopo il comma 35 dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Alla lettera f)-quater) dell'articolo Articolo 37-*bis*. – (*Disposizioni antielusive*). - del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sopprimere le parole: "una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917,"».

2.57

MUSSO

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), c).

2.58

GERMONTANI, BALDASSARRI

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «*ed equiparati*» sono aggiunte le seguenti: «*esclusi i buoni fruttiferi postali*».

2.59

GERMONTANI

Al comma 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) piani di risparmio a lungo termine costituiti da conti vincolati, obbligazioni, titoli e altri strumenti finanziari, nonché da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione detenuti a

lungo termine, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,».

2.60

GERMONTANI

Al comma 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) piani di risparmio a lungo termine costituiti da conti vincolati, obbligazioni, titoli e altri strumenti finanziari, nonché da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.61

CICOLANI

Al comma 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) piani di risparmio a lungo termine costituiti da conti vincolati, obbligazioni, titoli e altri strumenti finanziari, nonché da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,».

2.63

BARBOLINI

Al comma 7, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

2.64

FIORONI, SANGALLI, MERCATALI

Al comma 7 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) quote detenute dai soci di società responsabilità limitata aventi i requisiti per l'esercizio dell'opzione per la tassazione per trasparenza di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai dividendi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis. - (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 1.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione. entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture

che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.65

LATRONICO

Al comma 7, è aggiunta la seguente lettera:

«*d-bis*) quote detenute dai soci di società a responsabilità limitata aventi i requisiti per l'esercizio dell'opzione per la tassazione per trasparenza di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai dividendi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2.66

GRILLO, ZANETTA

Al termine del comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti privati residenti in Italia che perseguano esclusivamente le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.».

2.67

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

2.68

CENTARO, FLERES, FERRARA

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» *aggiungere le seguenti:* «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.68 bis

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» *aggiungere:* «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

Aggiungere inoltre alla fine dell'articolo 2 il seguente comma:

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2012.

2.69

LATRONICO

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

2.70

BIANCHI

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103.».

2.71

GRILLO, ZANETTA

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

2.72

GRILLO, ZANETTA, CICOLANI

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005. n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996. n. 103».

2.73

PASTORE, SARO, TANCREDI, MALAN

Al comma 8, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252» aggiungere le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 103».

2.74

DI STEFANO

Al comma 8 dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252», aggiungere le seguenti: « , nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1996, n. 109».

2.75

CASTRO

Al comma 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « ,nonché alle rendite dei patrimoni degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ».

2.76

GERMONTANI

Al comma 19, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

1) le parole: "con esclusione di quelle relative a depositi in valuta" sono soppresse;

2) le parole: "i titoli, quote o certificati siano in custodia od amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "i titoli, valute estere, quote o certificati siano in deposito, in custodia od amministrazione";

Al comma 15, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) il comma 1-ter dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è soppreso»;

Dopo il comma 33 è inserito il seguente:

«33-bis. Per i rapporti di conto corrente e deposito in valuta estera, intrattenuti alla data del 31 dicembre 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'imposta sostitutiva di cui al medesimo articolo è applicata, anche in mancanza di opzione. A tal fine il contribuente fornisce all'intermediario gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento dell'imposta. Ove il contribuente non fornisca gli elementi e la documentazione necessari alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si assume come costo delle valute estere, riportate sul conto corrente o sul deposito al 31 dicembre 2011, quello riveniente dall'applicazione del cambio alla data del 31 dicembre 2011. È fatta salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 28 febbraio 2012, con effetto dallo gennaio 2012».

Al comma 26, primo periodo, le parole: «per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti», sono soppresse.

Al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto disposto dal periodo precedente, per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 non si applica a quelli derivanti da contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012, sempreché la durata di tali contratti non ecceda i 12 mesi e gli stessi abbiano ad oggetto obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239»;

Al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto disposto dal periodo precedente, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 non si applica agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, maturati nel periodo di durata dei rapporti di pronti contro termine, nel caso in cui i contratti siano stati stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 sempreché la durata degli stessi non sia superiore ai 12 mesi»;

Al comma 26, dopo le parole: «1° aprile 1996, n. 239», sono aggiunte le seguenti: «esclusi quelli maturati nel periodo di durata dei rapporti di pronti contro termine, nel caso in cui i contratti siano

stati stipulati anteriormente allo gennaio 2012 sempreché la durata degli stessi non sia superiore ai 12 mesi,».

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 9, per gli interessi ed altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, la misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli maturati a partire dallo gennaio 2012».

2.77

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti locali sono obbligati ad adeguare i regolamenti comunali».

2.78

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "30 novembre 2007", "30 aprile 2008" e "1° gennaio 2008" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2011", "30 aprile 2012" e "10 gennaio 2012";

2) al quarto periodo, le parole: "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1° gennaio 2011", "16 dicembre 2012" e "16 marzo 2013"».

2.79

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate, le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

2) all'articolo 15, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

2.80

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano", sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite"».

2.81

GERMONTANI

Al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis). All'articolo 26-quinquies, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita"».

2.82

MESSINA, SCIASCIA

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita"».

All'articolo 26-quinquies, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita"».

2.83

GERMONTANI

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita".».

2.84

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 15, lettera b), sopprimere le parole: «e quelli con sede in Lussemburgo».

2.85

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.86

POLI BORTONE, FLERES

Al comma 19, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

"2-ter. È stabilita, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, una tassa di soggiorno per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che svolgono una qualsiasi attività sul territorio nazionale".».

2.87

BEVILACQUA

Al comma 25, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis). Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

2.88

MALAN

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2011, all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare»;

b) al comma 6, le parole: «dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «del periodo».

28-ter. Per l'anno 2011, le dichiarazioni di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.277, relative al primo, secondo e terzo trimestre, sono presentate entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al quarto trimestre"».

2.89

SCARPA BONAZZA BUORA

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis.

28-ter. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2012, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti di cui al citato articolo 9.

28-quater. Entro il 20 novembre 2012, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, convalida la certificazione di cui al comma 3 e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori 12 mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta.

Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2013, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

28-*quinquies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale».

2.90

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, SANTINI, ZANOLETTI, DI STEFANO, BALDINI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-*bis*. L'Istituto di Credito, che abbia concesso un mutuo a favore di un soggetto titolare di una impresa agricola, anche in presenza di rate scadute e non pagate, è obbligato alla ristrutturazione del mutuo stesso attraverso tempi più lunghi e rate di importo minore».

2.91

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

«32-*bis*. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 100 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla entrate in vigore del presente decreto e in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

32-*ter*. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

32-*quater*. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

32-*quinquies*. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero," sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,50 per litro,".».

2.92

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

«32-*bis*. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla entrate in vigore del presente decreto e in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta

32-*ter*. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

32-*quater*. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

32-*quinquies*. Nell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,50 per litro;".».

2.93

ORSI, LAURO

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72.

Sostituire "l'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del venti per cento della base imponibile" con le seguenti: "l'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile" e sostituire al capoverso successivo "l'aliquota è ridotta al dieci per cento" con le seguenti: "l'aliquota è ridotta all'undici per cento".

Aggiungere dopo tabella B: "L'aliquota dell'imposta è ridotta al 9 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A IV parte".

Si aggiunge la "tabella A IV parte" come segue: Fanno parte dell'elenco in tabella A IV parte i commi 120 e 121 della Tabella A III parte.

Si eliminano conseguentemente i commi 120 e 121 della tabella A III parte».

2.94

LAURO

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, numero 296.

34-ter. I criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34-quater. Al fine di rendere effettivo il conseguimento delle finalità di sviluppo del settore termale di cui alla legge 24 ottobre 2000 n. 323, le Aziende termali, così come individuate dall'articolo 3 della stessa legge, limitatamente agli anni 2011, 2012, 2013, possono dedurre l'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali, così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale e/o somministrato o per lo svolgimento di servizi direttamente connessi all'esercizio dell'impresa, effettuati da terzi.

34-quinquies. L'imposta sul valore aggiunto assoluta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ss. mm., indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede:

– per il comma 34-bis, aggiungendo alla fine dell'articolo 13 il seguente:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono soppressi gli istituti di formazione di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI) e all'articolo 104 del decreto legislativo di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (SSPAL). Dalle presenti disposizioni devono derivare risparmi non inferiori a 6 milioni di euro annui».

– per il comma 34-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione, pari ad e 3.280.000, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.95

GERMONTANI

Dopo il comma 34, è inserito il seguente:

«34-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 13 della Tariffa, approvata con decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992, dal precedente comma 7, lettera b), si applicano anche per le comunicazioni relative ai depositi titoli inviate dagli intermediari finanziari nel periodo dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011 fino a quella della presente legge di conversione."».

2.96

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 35, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 33 milioni di euro per l'anno 2011, 330 milioni per l'anno 2012 e 232 milioni di euro per l'anno 2013 si

provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

2.97

GRANAIOLO

Al comma 35 sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: «del terrorismo,» aggiungere le seguenti: «oltre che ai fini della lotta contro l'elusione e l'evasione» e sostituire le parole: «euro duemilacinquecento» con le seguenti: «euro 300».

2.98

MERCATALI, FIORONI, SANGALLI

Al comma 35, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'articolo 10, comma 4-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 4 con i seguenti:

"4. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133.

4-bis. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

4-quater. Entro il 31 ottobre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 31 dicembre 2011, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili.

4-quinquies. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011"».

2.99

LATRONICO

Al comma 35, il secondo periodo, è sostituito dal seguente:

«All'articolo 10, comma 4-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, aggiungere, infine, il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente"».

2.100

LUMIA

Al comma 35, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«All'articolo 10, comma 4-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente"».

2.101

NICOLA ROSSI

Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti:

«35-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento".

35-ter. Le disposizioni del precedente comma si applicano alle operazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dallo gennaio 2012.

35-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del comma 35-bis confluiscono integralmente nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e sono prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote della Imposta regionale sulle attività produttive».

Conseguentemente, al comma 36, dopo la parola: «all'erario,» è inserita la frase: «salvo quanto disposto dal comma 35-quater del presente articolo,».

2.102 (testo 3)

LATRONICO

Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:

«35-bis. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

g) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;

h) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";

i) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";

j) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

k) al comma 6-bis, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti periodi: "Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

l) al comma 6-quater, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";

b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;

All'articolo 18, comma 4, dopo le parole «codice fiscale» inserire le parole «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;

All'articolo 22, comma 1, infine, inserire il seguente periodo: «all'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere e dei relativi riferimenti normativi, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso».

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

2.102 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti commi:

«35-*bis*. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera *d*), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;
- b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";
- c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f*)";
- d) al comma 6-*bis*, lettera *e*), sono soppressi i due ultimi periodi;
- e) al comma 6-*bis*, dopo la lettera *e*), sono inseriti i seguenti periodi: "Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d), e) sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
- f) al comma 6-*quater*, lettera *c*) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-*ter*. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";
- b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-*quater*. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";
- b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-*quinquies*. All'articolo articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

2.102

LATRONICO

Dopo il comma 35, sono aggiunti i seguenti:

«35-*bis*. All'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera *d*), le parole: "e amministrativi" sono soppresse;
- b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: "procedura civile e" inserire le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo";
- c) al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: "Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f*)";
- d) al comma 6-*bis*, lettera *e*), sono soppressi i due ultimi periodi;
- e) al comma 6-*bis*, dopo la lettera *e*), sono inseriti i seguenti periodi: "I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
- f) al comma 6-*quater*, lettera *c*) sono aggiunte le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore indeterminabile".

35-*ter*. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 125, primo comma, aggiungete, in fine, il seguente periodo: "Il difensore deve, altresì, indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax.";

b) all'articolo 136, dopo il terzo comma, inserire il seguente: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma".

35-*quater*. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7, le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";

b) all'articolo 39, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei concorsi".

35-*quinquies*. All'articolo articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"».

2.103

CAMBER

Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

«35-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009 è sostituito dal seguente:

"1. I veicoli di interesse storico e collezionistico con almeno 30 anni di vetustà, iscritti all'Associazione amatori veicoli storici, all'ASI, al Registro storico Lancia, al Registro italiano FIAT, al Registro italiano Alfa Romeo, al Registro storico FMI, sono sottoposti con cadenza quadriennale a revisione periodica, di cui all'articolo 80 del codice della strada, al fine di accettare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti".

35-*ter*. All'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009 aggiungere, infine, il seguente comma:

"4. I proprietari di veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009 possono richiedere in sede di revisione quadriennale di cui al comma 1 del presente articolo l'annotazione sul libretto di circolazione del veicolo della dicitura »veicolo di rilevanza storica e collezionistica soggetto a revisione e quadriennale« da parte dell'Ispettorato della Motorizzazione civile qualora, oltre a soddisfare le caratteristiche di cui all'articolo 215, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante »regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada« e successive modificazioni ed integrazioni, risultino da apposita certificazione iscritti ad uno dei soggetti citati al comma 1. Oltre alla vigente tariffa per la revisione, l'utente interessato ad ottenere la dicitura 'veicolo di rilevanza storica e collezionistica soggetto a revisione quadriennale' dovrà versare all'Erario una addizionale di euro 100,00 la cui ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla domanda di revisione"».

2.104

VALDITARA

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-*bis*, All'articolo 164, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nella misura dei 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento".

35-*ter*. All'articolo 51, comma 4, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "si assume il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "si assume il 90 per cento".

35-*quater*. All'articolo 19-*bis*.1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *c*) inserire le seguenti:

"*c-bis*) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera *f*) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi se tali veicoli sono concessi in uso promiscuo ai dipendenti;

c-ter) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

35-*quinquies*. Per i veicoli individuati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 ai sensi dell'articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la percentuale di deducibilità di cui all'articolo 164 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata nella misura del 30 per cento».

2.105

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-*bis*. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di finanza e del personale dell'Agenzia delle entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario».

2.106

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Dopo il comma 35, è aggiunto il seguente:

«35-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione di presente decreto-legge, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3.00 euro. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».

2.107

PISTORIO, ASTORE, LUMIA

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Alla lettera *f-quater*) dell'articolo articolo 37-*bis* (*Disposizioni antielusive*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sopprimere le parole: "una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,"».

2.108

LAURO

Dopo il comma 35, è inserito il seguente:

«35-*bis*. All'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

2.109

VALDITARA

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, al primo periodo sostituire le parole: "non superiore a duecentomila euro" con le seguenti: "non superiore a quattrocentomila euro"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° agosto 2011, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 800 milioni di euro l'anno.

2.110

VIESPOLI, FLERES

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-*bis*. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventuno per cento";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'aliquota è ridotta al cinque per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, patte seconda, all'undici per cento per le operazioni che hanno ad oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, patte terza, salvo il disposto dell'articolo 34, ed è stabilita nella misura del ventuno per cento per quelle che hanno ad oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B";

c) alla tabella B, parte seconda, le parole: "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento";

d) alla tabella B, parte terza, le parole: "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Beni e servizi soggetti all'aliquota dell'11 per cento";

e) alla tabella B, le parole: "Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti soggetti all'aliquota del 21 per cento"».

2.111

VIESPOLI, FLERES

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "venti per cento", sono sostituite dalle seguenti: "ventuno per cento";

b) al comma 2, le parole: "ed è elevata al trentotto per cento", sono sostituite dalle seguenti: "ed è stabilita nella misura del ventuno per cento";

c) alla Tabella B, le parole: "Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti soggetti all'aliquota del 21 per cento"».

2.112

GERMONTANI

Dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:

«35-bis. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2011, n. 111, le parole: "20.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "50.000 euro"».

2.113

SAIA, FLERES

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. Il Governo è delegato a varare entro 6 mesi una riforma organica dell'imposizione fiscale articolata in tre aliquote e riferita ai quozienti familiari».

2.114

PARDI

Dopo il comma 35, è inserito il seguente:

«35-bis. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte di valore complessivo superiore a 5 milioni di euro sono soggetti ad una imposta aggiuntiva pari al 2 per cento».

2.115

MASCITELLI

Dopo il comma 35, Inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 86 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'accertato verificarsi per due esercizi consecutivi del raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale, comporta l'abrogazione dell'incremento delle aliquote e dell'addizionale adottato ai sensi della presente legge"».

2.116

BATTAGLIA

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Al comma 1011, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con la legge 28 febbraio 2008 n. 31, al secondo periodo, dopo la parola: "attualizzando", aggiungere le seguenti: ", col metodo semplice, al tasso legale vigente al momento dell'attualizzazione," e dopo la parola: "medesimo", aggiungere il seguente ulteriore periodo: "Fino al 31 dicembre 2011 l'attualizzazione di cui al periodo precedente potrà essere forfaitariamente determinata con valore definitivo applicando l'abbattimento del 25 per cento sulla somma delle rate residue ancora dovute alla data del versamento"».

2.117

BATTAGLIA

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Al comma 1011, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'articolo 36-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con la legge 28 febbraio 2008 n. 31, al secondo periodo, dopo la parola: "attualizzando", aggiungere le seguenti: ", col metodo semplice, al tasso legale vigente al momento dell'attualizzazione,"».

2.118

CORONELLA

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. La disposizione di cui alla lettera *m-bis*) dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, si applica ai componenti delle commissioni tributarie nominati successivamente alla sua entrata in vigore».

2.119

CORONELLA

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. All'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, al comma 2, lettera *c*), sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al punto 4) dopo le parole: successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera *i*) del comma 2";

"b) al punto 5) le parole: parenti fino al terzo grado", sono sostituite dalle seguenti: parenti fino al secondo grado"».

2.120

BARBOLINI

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, lettera *m-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate alla lettera *i*)";

b) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di Presidenza è assistito da un ufficio di segreteria al quale sono assegnati un dirigente di prima fascia con le funzioni di segretario generale, un dirigente di seconda fascia, funzionari ed impiegati delle diverse qualifiche funzionari appartenenti al contingente di cui all'articolo 32, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze"».

2.121

ZANDA

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. In caso di fusione a seguito di indebitamento di cui all'articolo 2501-*bis* del codice civile, ai fini dell'applicazione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi contenuta nell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il termine di tre mesi dalla data di effetto della fusione, la società incorporante o risultante deve presentare un interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, per consentire la verifica in concreto, anche per i successivi esercizi, che l'operazione risponde a obiettivi di sviluppo economico industriale della società acquisita attraverso l'espansione delle sue attività al di fuori di quelle già possedute dal gruppo di nuova appartenenza. L'interpello deve essere presentato anche in assenza di successiva fusione, qualora la società acquirente si avvalga della facoltà riconosciuta dai commi 7 e 8 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tale caso, i tre mesi decorrono dalla data di esercizio dell'opzione per il regime di consolidato fiscale o per il suo rinnovo».

2.122

MICHELONI, PEGORER, MERCATALI

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente di 12.000 euro.

35-*ter*. Alle minori entrate di cui al comma 33-*bis*, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 33-*quater*.

35-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica

procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche", ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».

2.123

MICHELONI, PEGORER, MERCATALI

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2011" sono sostituite dalle seguenti: ", 2011 e 2012".

35-*ter*. Agli oneri di cui al comma 33-*bis*, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 33-*quater*.

35-*quater*. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2011, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti "Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche», ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012"».

2.124